Codice DB1406

D.D. 13 dicembre 2010, n. 3375

Demanio idrico. L.R. 12/2004 e s.m.i. Regolamento 14/R/04. Taglio di un pioppeto sito in Comune di Villafranca Piemonte, frazione San Michele in sponda destra del torrente Pellice.

I sigg.ri Elia Ferdinando e Bruno Domenico hanno presentato istanza a questo Ufficio per ottenere l'autorizzazione al taglio di un pioppeto sito in Comune di Villafranca Piemonte, località frazione San Michele, in sponda destra del torrente Pellice.

In data 28/10/2010, con nota prot. 0936, il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso a questo Settore il verbale del sopralluogo effettuato il 28/09/2010 ed ha espresso parere favorevole al taglio dei pioppi radicati nell'area demaniale.

Con provvedimento n. 45485 del 22/11/2010 l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha espresso il proprio nulla osta in linea idraulica al taglio del lotto boschivo.

Con note prot. 54926/14.6 del 23/07/2009 e prot. 60415/14.6 del 31/08/2010, questo Settore ha chiesto ai sigg.ri Elia Ferdinando e Bruno Domenico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento 14/R/04, il versamento della somma complessiva di € 2.614,40 a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'area demaniale sulla quale è radicato il pioppeto, per il periodo dal 2001 al 2010.

L'importo di € 2.206,40 è stato versato il 26/08/2009 ed introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2009, l'importo di € 408,00 è stato versato il 15/09/2010 ed introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2010.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; visto il D.Lgs. n. 112/1998; vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000; vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; visto il D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14/R; vista la L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare i sigg.ri Elia Ferdinando e Bruno Domenico al taglio del lotto boschivo in premessa descritto, alle condizioni previste dal verbale di sopralluogo redatto dal Corpo Forestale dello Stato e dall'autorizzazione idraulica A.I.PO n. 45485 del 22/11/2010, che si richiamano integralmente.

A tal fine si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori di taglio delle piante;

l'autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente Salvatore Martino Femia